



***DETERMINAZIONE
AUSL DELLA ROMAGNA***

Anno 2020

N. 1056

Data 18/03/2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - ACCORDO QUADRO EX ART. 54 DEL D. LGS. N. 50/2016, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FACCIALI (3-PLY DISPOSABLE MASKS / MASCHERINE USA E GETTA A TRE VELI) - OPERATORE ECONOMICO: "CODICE S.R.L." DI FUSIGNANO (RAVENNA) - PROCEDURA AI SENSI DEGLI ARTT. 63 E 163 DEL D. LGS. N. 50/2016 ED IN CONSEGUENZA A OCDPC N. 630 DEL 03.02.2020, OCDPC N. 638 DEL 22.02.2020, OCDPC N. 639 DEL 25.02.2020 E DELL'ART. 34 DEL D.L. 02.03.2020. CIG: 8248002292.

AUSL DELLA ROMAGNA

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE

U.O. ACQUISTI AZIENDALI

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 - ACCORDO QUADRO EX ART. 54 DEL D. LGS. N. 50/2016, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FACCIALI (3-PLY DISPOSABLE MASKS / MASCHERINE USA E GETTA A TRE VELI) - OPERATORE ECONOMICO: "CODICE S.R.L." DI FUSIGNANO (RAVENNA) - PROCEDURA AI SENSI DEGLI ARTT. 63 E 163 DEL D. LGS. N. 50/2016 ED IN CONSEGUENZA A OCDPC N. 630 DEL 03.02.2020, OCDPC N. 638 DEL 22.02.2020, OCDPC N. 639 DEL 25.02.2020 E DELL'ART. 34 DEL D.L. 02.03.2020. CIG: 8248002292.

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. 2 gennaio 2018 n.1 (Codice della protezione civile) ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c), e l'art. 24, comma 1;
- D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) ed in particolare gli artt. 63 e 163;
- D.L. 02/03/2020 n. 9 "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Atti presupposti:

- con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c), e dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, è stato dichiarato lo stato di emergenza, per 6 mesi dalla data di detto provvedimento, in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- in conseguenza alla Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, sono state disposte per il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e per i cd. "soggetti attuatori", di cui all'art. 1 del medesimo provvedimento, nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, specifiche deroghe al D.Lgs. 50/2016 relativamente all'acquisizione di beni e servizi, ritenuto che detto contesto emergenziale impone l'assunzione di iniziative di carattere straordinario ed urgente, finalizzate ad acquisire le necessarie risorse, individuando altresì idonee procedure amministrative di carattere informativo e di tempestivo intervento nell'ambito della definizione di un quadro di misure operative, anche strutturali, di carattere preparatorio per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;
- con Circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020 si è proceduto all'individuazione dei dispositivi di protezione individuali (DPI) da acquisire
- con successiva Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 638, del 22 febbraio 2020, ai fini dell'acquisizione di lavori, servizi e forniture strettamente connessi alle attività di cui al medesimo provvedimento, in ragione dell'aggravamento dell'attuale contesto di criticità, si dispone che il comma 5 dell'art. 3 della precedente Ordinanza n. 630/2020 sia sostituito nei termini tali da consentire al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ed ai "soggetti attuatori" di provvedere:
 - ove si proceda con la procedura di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, anche senza previa consultazione di operatori economici;
 - ove si proceda con la procedura di cui all'art. 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 in deroga al comma 6 dello stesso articolo, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità prescritte all'art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e determinando il corrispettivo delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo articolo 163;
- con successiva Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 639 del 25/02/2020, in ragione dell'ulteriore aggravamento del citato contesto di criticità, si è disposto:
 - la priorità degli acquisti inerenti l'acquisizione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), così come individuati dalla circolare del Ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020, da parte dei soggetti di cui all'art 1, comma 1, dell'Ordinanza n. 630/2020;
 - la deroga al comma 18 dell'art 35 del D.Lgs. 50/2016, ammettendo l'anticipazione del prezzo fino alla misura del cinquanta per cento del valore del contratto anche in assenza della costituzione di garanzia

- o fidejussoria bancaria o assicurativa ivi prevista, ovvero anche in misura superiore al cinquanta per cento ove necessario previa adeguata motivazione;
 - o la deroga all'art. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016, ove necessario e previa adeguata motivazione;
- con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 la Regione Emilia Romagna è stata nominata “Soggetto Attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”

Visto l'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, il quale così testualmente dispone: *“Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: [omissis] c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici”;*

visto l'art. 34 del D.L. 02/03/2020 n. 9 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale è stabilito che i soggetti di cui all'art 1, comma 1, dell'Ordinanza n. 630/2020 sono autorizzati, nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione dell'emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31/01/2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali (DPI) e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell'intera fornitura in deroga al D.Lgs 50/2016;

preso atto che allo stato attuale, poiché tutte le esigenze di approvvigionamento di DPI ed altri dispositivi medicali per l'emergenza Covid-19 non possono essere fronteggiate se non con un'azione congiunta degli Enti preposti (Protezione Civile, Regione, Aziende USL), sussistono i presupposti legittimanti tesi a porre in campo, senza indugio, tutte le azioni necessarie previste dall'art. 34 del D.L. 02/03/2020 n. 9, da parte di questa Azienda USL in qualità struttura regionale coordinata dal Presidente della Regione Emilia Romagna, nominato soggetto attuatore con il citato Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020;

considerato che nella fattispecie in esame sussistono i presupposti per procedere all'applicazione dell'articolo 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 per i seguenti motivi:

- l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale ed in particolare delle mascherine facciali rappresenta attualmente un problema avente rilevanza di carattere mondiale, anche a causa della chiusura da parte di molti stati esteri dell'esportazione di dispositivi di protezione e medicali;
- è stata rappresentata (con comunicazione via e-mail del 14.03.2020 del Responsabile del Magazzino Unico di Pievesestina), l'esigenza di stipulare con l'Operatore Economico “Codice S.r.l.” di Fusignano – (RA) in estrema urgenza un contratto per l'acquisto di mascherine facciali, al fine di impegnare con immediatezza il fornitore ad assicurare l'approvvigionamento all'Azienda USL nel contesto emergenziale in atto, a tutela dell'incolumità pubblica e del personale impegnato nelle attività di assistenza e soccorso;
- il fornitore ha posto le seguenti condizioni di acquisto per poter attivare con immediatezza i canali di importazione necessari a garantire la fornitura all'Azienda USL, a fronte delle innumerevoli richieste di approvvigionamento dal medesimo ricevute in questo particolare frangente:
 - o improcrastinabilità della sottoscrizione del contratto, da effettuarsi entro e non oltre il 16.03.2020;
 - o corresponsione anticipata del prezzo per ogni ordine di fornitura emesso;
 - o rinuncia a richiedere la garanzia definitiva ex art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il fornitore ha comprovata esperienza nel reperire sui mercati esteri prodotti di difficile approvvigionamento, stante le sue note esperienze e professionalità maturate in anni di relazione internazionali legate al commercio estero ed ha comprovate esperienze, conoscenze, idonee capacità professionali e know-how tecnici e cognizioni necessarie per prestare al committente la fornitura richiesta;

- è stato fornito, da parte della Direzione Farmacia Centralizzata di Pievesestina, in data 16.03.2020 parere di idoneità tecnica delle mascherine facciali, le quali sono di livello n. 3 e rispondono ai requisiti UNI EN14683 e UNI EN10993;
- l'eventuale necessità di assicurare la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale alle strutture per anziani e disabili territoriali, stanti le innumerevoli richieste ad oggi pervenute (vedasi per tutte la nota della Cooperativa Coopselios prot. n. 2020/0068034 del 17.03.2020, nella quale viene richiesto all'Azienda USL della Romagna, a fronte delle indicazioni regionali di sostegno alle strutture in esame, di poter essere rifornita di mascherine, gel idroalcolico, camici monouso e ossigeno, a causa dell'irreperibilità sul mercato tradizionale delle forniture di tali prodotti);
- il comunicato stampa congiunto del 12.03.2020 dell'Associazione Nazionale delle Imprese di Pulizia e Servizi Integrati e dell'Alleanza delle Cooperative italiane con il quale viene evidenziato che *“Seriamente a rischio le condizioni igieniche e di sicurezza negli ambienti sanitari, ospedalieri e non solo, a causa dell'impossibilità per le imprese che svolgono servizi di pulizia e sanificazione di reperire gli adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (quali mascherine, calzari, guanti, camici, occhiali, ecc), con conseguente impossibilità di garantire la sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori e quindi di conseguenza di esercitare un servizio pubblico essenziale, indispensabile per combattere la diffusione del COVID-19. Le nostre imprese, pur attivandosi tempestivamente negli ordinativi dei DPI necessari, si trovano con gli ordini bloccati e impossibilitate a rifornire i propri dipendenti nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e secondo quanto recentemente disposto dai DPCM in tema di prevenzione e profilassi afferenti l'emergenza Coronavirus. Questo comporta che non saranno più nelle condizioni di poter svolgere il proprio lavoro con tutte le conseguenze che può determinare una mancata igienizzazione degli ambienti ospedalieri e sanitari”*;
- la nota della Cooperativa Copura Soc. Coop del 16.03.2020 (prot. Coopura 2586/20/FF/sb), che gestisce in RTI con Formula Servizi, Linea Sterile e Servizi Ospedalieri l'appalto integrato per le pulizie, il lavanoleggio e la movimentazione interna di cose e persone presso l'Azienda USL della Romagna, con la quale viene chiesto un intervento urgente del Prefetto di Ravenna a fronte della *“grave emergenza che si sta determinando in conseguenza dell'evoluzione dello scenario epidemiologico a carattere particolarmente diffusivo della epidemia (ora pandemia) di COVID-19”*. Nella nota viene evidenziato che gli operatori impiegati nei servizi presso le strutture dell'Azienda USL hanno iniziato a manifestare l'intenzione di astenersi dal lavoro, in quanto, si cita testualmente *“la nostra Azienda al momento è in grado di dotare i lavoratori delle opportune protezioni per le vie respiratorie solo all'interno dei “Contesti di lavoro” e per le “Attività” valutate dall'AUSL come maggiormente “a rischio” rispetto alle altre; ma in questi tempi ansiogeni che vedono la crescita esponenziale dell'inquietudine collettiva, i lavoratori che non indossano protezioni respiratorie e vedono il personale dell'Azienda AUSL che le veste in tutti gli ambienti, divengono maggiormente suscettibili di dubbi, paure ed angosce. Ci teniamo a comunicare che la ns. azienda è comunque impossibilitata a fornire le suddette mascherine a tutti gli operatori in quanto gli ordinativi, fatti con sollecitudine e tempestività ai maggiori fornitori specializzati, risultano attualmente bloccati per ragioni non ben precisate e comunque a noi non note. La suddetta situazione di emergenza viene presentata in data odierna alle funzioni competenti in quanto, in caso gli ordinativi non venissero onorati così come programmato, ci troveremmo impossibilitati ad esercitare un servizio pubblico essenziale compromettendo le condizioni igieniche e di sicurezza negli ambienti sanitari ed ospedalieri”*;
- il sub-commissario aziendale, Dr. Franco Falcini, con mail del 16.03.2020 acquisita agli atti al prot. n. 0067022 del 16.03.2020, ha approvato il percorso di stipulazione del contratto in estrema urgenza, in quanto *“è stato valutato come indispensabile in questa fase di grave emergenza”*;
- nelle more dell'acquisizione dell'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 inerente al possesso dei requisiti soggettivi necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione (di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 53, comma 16 - ter del D. Lgs. n. 165/2001), al fine di non sospendere la procedura di acquisto nelle condizioni di somma urgenza e protezione civile, sono state attivate tempestivamente, da parte di questa Azienda, le verifiche già ora possibili in merito al possesso dei requisiti soggettivi necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- è stato richiesto all'operatore economico di fornire autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 inerente il possesso dei requisiti soggettivi necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione (di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 53, comma 16 - ter del D. Lgs. n. 165/2001) e, altresì, autodichiarazione relativa agli elementi che concorrono a giustificare la congruità del prezzo unitario offerto;
- in considerazione dell'estrema variabilità del mercato mondiale in ordine alla fornitura dei prodotti in contesto, a causa della pandemia in atto, lo strumento ritenuto maggiormente idoneo a garantire l'acquisto in termini di

flessibilità è l'accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016, istituto che consente di definire nei termini seguenti le condizioni di acquisto per il caso in esame:

- ai fini dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro, comprensivo delle opzioni, è pari a € 6.336.000,00 (seimilionitrecentotrentaseimila) al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
 - detta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante, ad eccezione dell'importo minimo garantito pari a € 3.168.000,00 (tremilionicentosessantottomila) al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge garantiti riferiti alla stipula dei primi ordini di fornitura;
 - il Fornitore si impegna a consegnare settimanalmente un minimo di 500.000 (cinquecentomila/00), unità di prodotto salvo maggiorazioni nelle quantità settimanali richieste dall'Azienda USL della Romagna;
 - l'Azienda USL della Romagna ha facoltà di aumentare le prestazioni oggetto dell'AQ nei seguenti casi:
 1. qualora ritenga necessario acquisire un numero superiore di mascherine facciali rispetto a quelle rientranti all'interno dell'importo minimo garantito, entro il sopraddetto limite del tetto massimo di riferimento di € 6.336.000,00 al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
 2. al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il tetto massimo di riferimento di un quinto nei termini posti dall'art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016;
 3. perdurando la situazione emergenziale in atto da COVID-19 l'Azienda USL della Romagna si riserva di acquistare prodotti analoghi, quali mascherine facciali sterili o altri Dispositivi di Protezione Individuale, fino a concorrenza del 30% dell'importo per la parte certa, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e previa valutazione di idoneità tecnica e definizione consensuale del prezzo;
 4. pertanto, nel corso della durata dell'AQ, il committente potrà emettere, al bisogno, successivi e ulteriori ordini di fornitura, esercitando le opzioni previste per l'acquisizione di quantità aggiuntive e/o acquisti di prodotti analoghi, entro il limite del tetto massimo di riferimento;
- ritenuto opportuno inserire nel testo dell'accordo quadro le seguenti clausole di tutela dell'Azienda USL collegate all'andamento fluttuante del mercato:
- qualora la richiesta a livello mondiale dei dispositivi in oggetto dovesse aumentare e comportare un conseguente aumento del costo di approvvigionamento per il fornitore, lo stesso si farà carico di tale aumento senza possibilità di vantare nei confronti dell'Azienda USL della Romagna alcuna maggiorazione di prezzo;
 - qualora la richiesta a livello mondiale dei dispositivi in oggetto dovesse diminuire e comportare una conseguente diminuzione del costo di approvvigionamento per il fornitore, lo stesso in un'ottica di leale collaborazione e supporto all'Azienda USL della Romagna, si impegna ad adeguare in riduzione il prezzo;

dato atto che, a fronte delle descritte circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio ed al fine di non perdere la possibilità di acquistare i suddetti indispensabili Dispositivi di Protezione Individuale, il Direttore ad interim dell'U.O. Acquisti Aziendali ha proceduto a sottoscrivere digitalmente, unitamente al fornitore, il contratto di accordo quadro in data 16.03.2020, contratto che al quale si è data immediata esecuzione e che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto (allegato n. 1);

precisato che, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora, a seguito del controllo, venga accertato che l'operatore economico "Codice S.r.l." è privo dei requisiti soggettivi di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 53, comma 16 - ter del D. Lgs. n. 165/2001, questa Azienda procederà a recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle forniture già eseguite ed il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, segnalando il fatto alle competenti autorità;

dato atto che la suddetta disposizione assicura adeguata tutela a questa Azienda, anche in relazione al rifiuto espresso dal fornitore di presentare la cauzione definitiva, condizione questa che l'Azienda USL non ha potuto in alcun modo contrastare, pena la perdita della commessa con grave danno per la collettività e la salute pubblica;

attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

richiamata la Deliberazione n. 342 del 20/09/2018 ad oggetto "Tipologia atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali" e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni suesposte che si intendono integralmente richiamate:

1. di provvedere, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 per ragioni di estrema urgenza di sanità pubblica internazionale, derivanti dalla epidemia da Covid-19 come decretata dalle autorità competenti con i provvedimenti in premessa richiamati, all'acquisto di mascherine facciali "3-ply disposable masks / mascherine usa e getta a tre veli", al costo unitario di € 1,056 al netto dell'IVA, stipulando con l'operatore economico "Codice S.r.l." di Fusignano (RA) un accordo quadro per un valore massimo stimato pari a € 6.336.000,00 e con un importo minimo garantito pari a € 3.168.000 al netto dell'IVA e/odi altre imposte e contributi di legge;
2. di prendere atto che allo stato attuale, poiché tutte le esigenze di approvvigionamento di DPI ed altri dispositivi medicali per l'emergenza Covid-19 non possono essere fronteggiate se non con un'azione congiunta degli Enti preposti (Protezione Civile, Regione, Aziende USL), sussistono i presupposti legittimanti tesi a porre in campo, senza indugio, tutte le azioni necessarie previste dall'art. 34 del D.L. 02/03/2020 n. 9, da parte di questa Azienda USL in qualità struttura regionale coordinata dal Presidente della Regione Emilia Romagna, nominato soggetto attuatore con il citato Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020;
3. di dare atto che, al fine di non perdere la possibilità di acquistare i suddetti indispensabili Dispositivi di Protezione Individuale, il direttore ad interim dell'U.O. Acquisti Aziendali ha proceduto a sottoscrivere digitalmente, unitamente al fornitore, il contratto di accordo quadro in data 16.03.2020, (allegato n. 1) i cui contenuti si ratificano ed approvano con il presente provvedimento;
4. di disporre la completa esecuzione delle verifiche in merito al possesso dei requisiti soggettivi necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione (di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e di cui all'art. 53, comma 16 - ter del D. Lgs. n. 165/2001);
5. di precisare che, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora, a seguito del controllo, venga accertato che l'operatore economico "Codice S.r.l." è privo dei requisiti di cui al punto precedente, questa Azienda procederà a recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore della fornitura già eseguita ed il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, segnalando il fatto alle competenti autorità;
6. di dare atto che la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione della fornitura in contesto sarà in capo al Responsabile della Gestione Logistica dell'Azienda USL della Romagna;
7. di stabilire che il CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: **8248002292**;
8. di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale nonché, per l'esecuzione e per quant'altro di competenza, al DEC ed alle seguenti articolazioni organizzative:
 - U.O. Direzione Assistenza Farmacia Centralizzata Pievesestina;
 - U.O. Programmazione Beni e Servizi;
 - U.O. Sistemi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
 - U.O. Bilancio e Flussi Finanziari;
 - U.O. Programmazione e Controllo di Gestione;
 - U.O. Affari Generali e Direzione Percorsi Istituzionali e Legali;
 - U.O. Acquisti Aziendali.

Allegati: n. 1 Contratto

Il Direttore e
Responsabile di Procedimento
(U.O. ACQUISTI AZIENDALI)

Determinazione n. 1056 del 18/03/2020 ad oggetto:

EMERGENZA COVID-19 - ACCORDO QUADRO EX ART. 54 DEL D. LGS. N. 50/2016, CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA FORNITURA DI MASCHERINE FACCIALI (3-PLY DISPOSABLE MASKS / MASCHERINE USA E GETTA A TRE VELI) - OPERATORE ECONOMICO: "CODICE S.R.L." DI FUSIGNANO (RAVENNA) - PROCEDURA AI SENSI DEGLI ARTT. 63 E 163 DEL D. LGS. N. 50/2016 ED IN CONSEGUENZA A OCDPC N. 630 DEL 03.02.2020, OCDPC N. 638 DEL 22.02.2020, OCDPC N. 639 DEL 25.02.2020 E DELL'ART. 34 DEL D.L. 02.03.2020. CIG: 8248002292.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 18/03/2020 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Il presente atto è stato inviato in data 18/03/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R. 9/2018)

Il Funzionario Incaricato
F.to Digitalmente